

DET 2016 1015

Settore Affari Generali

Determinazione numero 1015 del 3 novembre 2016

OGGETTO: Area P.E.E.P. 167 – Via Le Plessis Robinson - in territorio del Comune di Bagno a Ripoli, già concessa in diritto di superficie, in attuazione dei dispositivi di cui ai commi 45-50 dell'art. 31 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448. Riscatto diritto superficie e rimozione dei vincoli relativamente all'alloggio intestato a Chiarantini Cosetta Diani Paolo.

IL DIRIGENTE

VISTO che con atto del 22 dicembre 1980 Repertorio 54756/3106, ai rogiti del Notaio Fabio Vercillo, registrato a Firenze il 9 gennaio 1981 al numero 526 e trascritto a Firenze il 30 dicembre 1980 al numero 21432, il Comune di Bagno a Ripoli ha concesso, in diritto di superficie, per la durata di anni 99 (novantanove) alla società "Mi.Ma Società Cooperativa Edificatrice a responsabilità limitata" a titolo oneroso, un'area edificabile destinata ad edilizia residenziale di tipo economico e popolare, compresa nei piani di zona di cui alle leggi 167/62 e 865/71, nell'ambito del PEEP di Bagno a Ripoli all'epoca distinto al N.C.T. del Comune di Bagno a Ripoli, nel foglio 23, dalle particelle 1402 e 1404 della superficie catastale di complessivi mg. 3.150;

VISTO che l'articolo 31 comma 49-bis della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 prevede che i vincoli contenuti nelle convenzioni di cui all'art. 35 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 e s.m., per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 179/1992, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del suddetto articolo;

DATO ATTO che i signori Chiarantini e Diani sono assegnatari di un alloggio e relative pertinenze (Catasto Fabbricati 23 dalla Particella 1402-1571 sub 9 e Particella 1402 sub 8), in forza dell'Atto di Assegnazione del 3 ottobre 1985 Repertorio n. 56560/3664 ai rogiti del Notaio Fabio Vercillo, registrato a Firenze in data 4 ottobre 1985 al numero 10307 a trascritto a Firenze in data 7 ottobre 1985 al numero 953;





ATTESO che il Comune di Bagno a Ripoli, ai sensi dell'art. 31 comma 47 della Legge 448 del 23 dicembre 1998, in conformità a quanto disposto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 2 marzo 2000, propose nell'anno 2000, agli assegnatari di alloggi costruiti in aree P.E.E.P., la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sull'area assegnata, dietro pagamento di corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 31 comma 48 legge 448 del 23 dicembre 1998;

CONSIDERATO che i suddetti signori, per motivi personali, alla data suddetta, non sottoscrissero l'atto di cessione conseguente alla suddetta proposta;

VISTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 9 aprile 2014 con oggetto "Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ed eliminazione dei vincoli presenti su alloggi realizzati in diritto di proprietà in aree PEEP", sono stati determinati i corrispettivi di cui alla Legge 448/98 art. 31 commi 48 e 49 bis;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 43 del 7/05/2015 avente ad oggetto "Aggiornamento dei corrispettivi per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ed eliminazione dei vincoli presenti su alloggi realizzati in diritto di proprietà in aree PEEP", con la quale i suddetti corrispettivi sono stati oggetto di aggiornamento;

VISTO che i suddetto signori hanno richiesto con prot. 16341/16 il riscatto della piena proprietà dell'area già concessa in diritto di superficie, dietro pagamento, per i millesimi di spettanza, del corrispettivo determinato ex art. 31 comma 48 e 49 bis Legge 448 del 23 dicembre 1998, comunicando altresì l'interesse alla rimozione dei vincoli di prezzo massimo e canone di locazione massimo, discendenti dalla Convenzione del 22 dicembre 1980 Repertorio 54756/3106;

CONSIDERATO che è stata acquisita nota dell'Ufficio Patrimonio prot. 20972/16, con la quale viene comunicato il corrispettivo per il riscatto di cui sopra pari ad Euro 2.448,35;

VISTO che le parti hanno manifestato la volontà di addivenire alla stipula di atto pubblico per la trasformazione in piena proprietà dell'area per i millesimi di spettanza e per la rimozione dei vincoli in oggetto;

CONSIDERATO che la convenzione di cui sopra verrà stipulata ai sensi dell'art. 31 comma 46 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, dell'art. 18 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e dell'art. 187 della Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014 n. 65, e potrà avere una durata massima di validità di anni 30 (trenta) secondo la normativa ante Legge 135/2012, ed oggi a norma delle disposizioni vigenti ridotta ad anni 20 (venti), diminuita del tempo trascorso dalla data di stipulazione della convenzione con la quale è stato concesso il





diritto di superficie, e vincola i suddetti signori ed i loro aventi causa al rispetto degli obblighi indicati nella presente per l'intero periodo di durata;

DATO ATTO che il tempo trascorso dalla convenzione del 22 dicembre 1980, con la quale il Comune di Bagno a Ripoli ha concesso l'area alla "Mi.Ma Società Cooperativa Edificatrice a responsabilità limitata" per la costruzione del fabbricato, è superiore addirittura a 30 (trenta) anni e che pertanto non sussiste più la possibilità di opporre alcun vincolo convenzionale;

VISTO che permane l'obbligo di versare il corrispettivo dovuto per l'acquisto in piena proprietà dell'area;

CONSIDERATO che il corrispettivo è già stato versato dai summenzionati richiedenti (acc. 16/332);

VISTO che tutte le spese, i diritti, le imposte inerenti e consequenti all'atto che si intende stipulare sono a carico dei signori Chiarantini e Diani che se le assumono;

VISTA la Disposizione del Sindaco n. 84 del 2/05/2016, con la quale viene affidata al sottoscritto la direzione dell'Area 4 – Affari Generali;

RICHIAMATA la Legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" art. 31 commi 48, 49 bis e 49 ter;

RICHIAMATO il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

VISTA la Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio";

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali";

DETERMINA

- di addivenire alla stipula di atto pubblico per la trasformazione in diritto di proprietà e la rimozione dei vincoli gravanti sull'immobile di proprietà ai richiedenti sig.ra Chiarantini Cosetta (codice fiscale CHRCTT53T71D612M), unitamente a Diani Paolo (codice fiscale DNIPLA50P22A564F), come meglio dettagliato, secondo l'allegato schema, redatto sulla base di quello allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 9/04/2014, che



LINEA

Pag. 3



al contempo si approva.

Il Dirigente Dr. Fabio Baldi

Repertorio XXXX
REPUBBLICA ITALIANA
Comune di Bagno a Ripoli

Città metropolitana di Firenze

Legge 23/12/98 n.448, art. 31, comma 45 e ss. – Cessioni in Proprietà dell'area compresa nel PEEP di Bagno a Ripoli e già concessa in diritto di superficie ai sensi della Legge 865/71.

L'anno 2016 (duemilasedici), e questo dì XX (XXXXX) del mese di Novembre, presso la sede del Comune di Bagno a Ripoli ubicata in Piazza della Vittoria n. 1, avanti a me Dr. Fabio Baldi, Vice Segretario Generale del Comune di Bagno a Ripoli, autorizzato a rogare i contratti nei quali l'Ente è parte, in forma pubblica amministrativa su richiesta del Comune, in esecuzione del Decreto del Sindaco n. 16 del 19 Gennaio 2016, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. c) e comma 5 del D.Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dall'art. 10, co. 2-quater del D.L. n. 90/2014, convertito dal L. n. 114/2014, dell'art. 37 dello Statuto del Comune di Bagno a Ripoli, nonché dell'art. 51 del Regolamento Comunale dei contratti e dell'art. 65 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in forza della Disposizione del Sindaco n. 84 del 2 Maggio 2016;

SONO PRESENTI I SIGNORI:

1) Navarrini Dario, nato a Figline Valdarno (FI) il 16 agosto 1956, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Dirigente incaricato alla sostituzione temporanea di incarico delle funzioni dirigenziali afferenti all'Area Quattro "Affari Generali", in forza di disposizione del Sindaco n. 42 del 3 marzo 2016, domiciliato per la carica presso la sede del COMUNE DI BAGNO A RIPOLI (Codice Fiscale 01329130486) in Bagno a Ripoli, Piazza della Vittoria n.c. 1, in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del quale agisce ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267, nonché dell'art. 66 del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, ed in forza della Delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 9 aprile 2014 e Delibera della Giunta Municipale n. 43 del 7 maggio 2015, nonché della determinazione dirigenziale n. XXX del XX novembre 2016, da una parte;





- 2) Chiarantini Cosetta nata a Firenze il 31 dicembre 1953 codice fiscale CHRCTT53T71D612M, unitamente a Diani Paolo nato a Bagno a Ripoli (FI) il 22 settembre 1950 codice fiscale DNIPLA50P22A564F, coniugati in regime di comunione dei beni, entrambi residenti in Bagno a Ripoli, Via Le Plessis Robinson n. 18, titolari superficiari per la quota di 24,610/1.000 (ventiquattro virgola seicentodieci millesimi), corrispondenti alla porzione di fabbricato appresso descritto.
- I comparenti, della cui identità personale, legittimazione e capacità io Vice Segretario Generale sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto e premettono:
- che con atto del 22 dicembre 1980 Repertorio 54756/3106, ai rogiti del Notaio Fabio Vercillo, registrato a Firenze il 9 gennaio 1981 al numero 526 e trascritto a Firenze il 30 dicembre 1980 al numero 21432, il Comune di Bagno a Ripoli ha concesso, in diritto di superficie, per la durata di anni 99 (novantanove) alla società "Mi.Ma Società Cooperativa Edificatrice a responsabilità limitata" a titolo oneroso, un'area edificabile destinata ad edilizia residenziale di tipo economico e popolare, compresa nei piani di zona di cui alle leggi 167/62 e 865/71, nell'ambito del PEEP di Bagno a Ripoli all'epoca distinto al N.C.T. del Comune di Bagno a Ripoli, nel foglio 23, dalle particelle 1402 e 1404 della superficie catastale di complessivi mq. 3.150;
- che, contestualmente alla concessione di quanto sopra, è stata stipulata convenzione urbanistica di cui all'art. 35 della richiamata legge 865/71 per la realizzazione di un fabbricato condominiale ad uso civile abitazione nonché delle opere di urbanizzazione primaria;
- che la suddetta Società Cooperativa Mi.Ma S.r.l. ha ottenuto la Concessione Edilizia numero 266 del 22 dicembre 1980 con permesso di abitabilità rilasciato dallo stesso Comune in data 1 agosto 1984 con il numero 10, successivamente a tale istanza, non risultano essere state presentate istanze di modifica all'immobile suddetto;
- che attualmente la particella 1404 risulta soppressa e la sua superficie accorpata alla particella 1402, a seguito delle seguenti variazioni catastali: variazione d'ufficio del 4 luglio 1985, in atti dal 10 settembre 1985 numero 7285; variazione d'ufficio in atti dal 2 febbraio 1995, per collegamento al Catasto Edilizio Urbano, numero 622.1/1995; variazione del 12 aprile 2013 protocollo numero FI0122993 in atti dal 12 aprile 2013 per bonifica identificativo catastale, numero 1418.1/2013;
- che successivamente la particella 1402, attualmente della superficie catastale di mq 3.022, è stata oggetto delle seguenti variazioni catastali: variazione del 3 dicembre 2014 protocollo n. FI0195025 in atti dal 3 dicembre 2014 per bonifica identificativo catastale n. 4477.1/2014, frazionamento del 28 aprile 2015 protocollo n. FI0068805 in atti dal 28 aprile 2015 presentato il 27 aprile 2015 al numero 68805.1/2015, tipo mappale del 28 aprile 2015 protocollo n. FI0068805 in atti dal 28 aprile 2015 presentato il 27 aprile 2015 numero 68805.1/2015;





- che mediante la variazione d'ufficio del 4 luglio 1985, in atti dal 10 settembre 1985 numero 7285, risulta creata, da porzione della particella 1402 la particella 1571, della superficie catastale di mq 45;
- che, con atto del 3 ottobre 1985 Repertorio n. 56560/3664 ai rogiti del Notaio Fabio Vercillo, registrato a Firenze in data 4 ottobre 1985 al numero 10307 a trascritto a Firenze in data 7 ottobre 1985 al numero 953 la Società Cooperativa Mi.Ma S.r.l. ha proceduto all'assegnazione, in proprietà superficiaria delle unità immobiliari realizzate, facenti parte del fabbricato in oggetto, sito in Bagno a Ripoli all'incrocio tra Via della Nave a Rovezzano e Via Le Plessis Robinson;
- che con il suddetto atto la Società Cooperativa Mi.Ma S.r.l. ha proceduto all'assegnazione, in proprietà superficiaria, ai signori Chiarantini Cosetta e Diani Paolo di porzione del suddetto fabbricato, con accesso da Via Le Plessis Robinson n. 18, piano terreno e seminterrato;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 9 Aprile 2014 sono stati determinati i corrispettivi di cui alla Legge 448/98 art. 31 co. 48/49;
- che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 43 del 7 Maggio 2015 detti corrispettivi sono stati oggetto di aggiornamento;
- che in data 18 maggio 2016 al prot. 16341 è pervenuta a questa Amministrazione la manifestazione di interesse e volontà dei comparenti di acquistare la piena titolarità dell'area posta in Bagno a Ripoli Via Le Plessis Robinson n. 18, già assegnata in diritto di superficie, dietro pagamento, per i millesimi di spettanza, del corrispettivo determinato ex art. 31 co. 48 Legge 23 dicembre 1998 n. 448, unitamente alla relativa relazione tecnica redatta da Mauro Zampoli, iscritto al Collegio dei Geometri al numero 2276/10;
- che il relativo corrispettivo è stato stimato dall'Ufficio Tecnico Comunale con nota del 24 giugno 2016 prot. 20972, secondo i criteri di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 9/04/2014, ed oggetto di aggiornamento con la Deliberazione della Giunta Municipale n. 43 del 7/05/2015;
- che, come certificato dal tecnico Mauro Zampoli, nella relazione tecnica suddetta, per i beni in oggetto non sono state riscontrate difformità e pertanto ne è dichiarata la conformità ai sensi della Legge 47/85, così come modificata dalla Legge 724/94 e ss.ii., rispetto alla destinazione catastale rilevata presso la sede di Firenze dell'Agenzia del Territorio e rispetto ai progetti depositati e presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Bagno a Ripoli;
- l'articolo 31 comma 49-bis della legge 448/1998 prevede: "i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'art. 35 della legge 865/1971 e s.m., per la cessione del diritto di







proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 179/1992, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo (...)";

Tutto ciò premesso da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come in atto rappresentate e costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Bagno a Ripoli, come sopra rappresentato, cede e trasferisce ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della Legge 448/98 comma 45 e seguenti ai Signori Chiarantini Cosetta e Diani Paolo, meglio generalizzati in premessa, che accettano ed acquistano, per la quota di 24,610/1.000 (ventiquattro virgola seicentodieci millesimi), la proprietà piena ed esclusiva dell'area di terreno già concessa in diritto di superficie, relativa al proprio alloggio con cantina, autorimessa, annessi, pertinenze e proporzionali diritti sulle parti condominiali, distinti nel Catasto Terreni del Comune di Bagno a Ripoli al foglio 23 con particelle 1402 e 1571, come rappresentato in colore giallo nell'estratto di mappa allegato al presente atto sotto la lettera "A".

L'unità immobiliare, con accesso da Via Le Plessis Robinson n. 18, consiste nell'alloggio ad uso di civile abitazione ubicato al piano terreno del suddetto immobile ed è composto da tre vani, oltre cucinotto cucina, servizio igienico, disimpegno, oltre ad un giardino ad uso esclusivo e una autorimessa, accessibile sia dall'appartamento che dall'area condominiale, entrambi posti al medesimo piano. Al piano seminterrato è presente una cantina alla quale vi si accede a mezzo di scala condominiale interna e precisamente la quarta a sinistra del corridoio condominiale.

La civile abitazione è identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Bagno a Ripoli nel Foglio di Mappa 23 dalla Particella 1402-1571 sub 9, Categoria A/2 di Classe 3, vani 5, Superficie catastale 81 mq, Rendita catastale di Euro 464,81.

L'autorimessa è identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Bagno a Ripoli nel Foglio di Mappa 23 dalla Particella 1402 sub 8, Categoria C/6 di Classe 6 Consistenza mq 14, Superficie Catastale mq 15, Rendita di Euro 52,06.

Confini appartamento: zona condominiale su più lati e Pagnini salvo se altri;

Confini cantina: zona condominiale su più lati, Misuri e Pinzauti salvo se altri;

Confini autorimessa: zona condominiale su più lati e Pagnini salvo se altri.

In consequenza della presente cessione i suindicati acquirenti, già titolari della proprietà





superficiaria novantanovennale del rispettivo alloggio ed accessori, come sopra indicato, ne divengono pieni ed esclusivi proprietari unitamente alla relativa quota di area. La compravendita di tale area determina in capo agli acquirenti, già titolari del diritto di superficie sull'area indicata, l'estinzione per confusione del diritto reale parziale ad esso spettante e la contestuale espansione nella sua pienezza, del diritto di proprietà sull'area-fabbricato medesima.

La presente convenzione, ai sensi dell'art. 31 comma 46 della legge 448/98, dell'art. 18 della Legge D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, dell'art. 187 della la Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65, sostituisce la precedente convenzione ed ha una durata di validità massima di anni 30 (trenta) secondo la normativa ante Legge 135/2012, ed oggi a norma delle disposizioni vigenti ridotta ad anni 20 (venti), diminuita del tempo trascorso tra la data di stipulazione della prima convenzione del 1980, con la quale il Comune di Bagno a Ripoli ha concesso l'area alla Cooperativa Mi.Ma S.r.l. per la costruzione del fabbricato, e la data odierna della stipula del presente atto. Pertanto, poiché risultano già trascorsi oltre trenta anni, non sussiste più alcun vincolo convenzionale che ha accompagnato il diritto di superficie.

Le parti vicendevolmente e concordemente danno, pertanto, atto che alla stipula della presente convenzione decadono tutti i vincoli e le limitazioni stabiliti dalla convenzione originaria, e segnatamente quelli riguardanti la determinazione del canone di locazione ovvero del prezzo di vendita, e comunque di ogni altro ulteriore vincolo ivi previsto.

Art. 2

Il Comune di Bagno a Ripoli allega al presente atto sotto la lettera B, ai sensi dell'art. 18 della Legge 47/1985 e ss.mm.ii., il certificato di destinazione urbanistica riguardante l'area in oggetto, rilasciato in data 19 ottobre 2016 dallo stesso Comune, dichiarando che alla data odierna, non è intervenuta alcuna modifica nella destinazione urbanistica.

Il Comune alienante dichiara, altresì, di essere il legittimo proprietario della quota di area oggetto di cessione, tuttora di sua assoluta ed esclusiva proprietà, che trasferisce nell'attuale stato di diritto e di fatto con accessioni, pertinenze e pesi, con le servitù attive e passive esistenti ed i diritti ed obblighi derivanti dai titoli di provenienza.

Art. 3

trasformazione è Il prezzo della stato determinato in euro 2.448,35 (duemilaguattrocentoguarantotto/35) corrisposto con bonifico data bancario 2016, che il Comune di Bagno a Ripoli dichiara di aver già ricevuto dalla parte acquirente, rilasciandone, con il presente atto, finale quietanza, con rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale.

Resta, peraltro inteso che nulla è più dovuto al Comune a titolo di conguaglio prezzo in applicazione delle disposizioni di legge in materia di esproprio dell'area in oggetto previsto





nella citata convenzione.

Art. 4

La cessione è fatta ed accettata, pro quota millesimale a corpo, nell'attuale stato di diritto e di fatto dell'area ceduta, con le servitù attive e passive esistenti ed i diritti ed obblighi derivanti dai titoli di provenienza.

Gli effetti attivi e passivi decorrono da oggi.

Art. 5

In conseguenza della presente cessione non sussiste più alcun diritto di prelazione a favore del Comune stesso, dovendosi intendere la presente convenzione come sostitutiva di quella originaria.

Art. 6

I comparenti ciascuno per quanto gli compete in relazione a quanto disposto dall'art. 35 comma 22 D.L. 223/2006 convertito in Legge 4/08/2006, n. 248 e ss.mm.ii., da me Vice Segretario Generale richiamati circa le sanzioni penali, di cui si dichiarano edotti e consapevoli, previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché sui poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria, e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa incompleta o mendace dichiarazione dei dati ai sensi dell'art. 47 del medesimo DPR dichiarano quanto segue:

che il corrispettivo di cui all'articolo	o 3 è stato versato	o dalla parte acquirente,	prima e fuori
dall'atto, presso la Tesoreria Comu	nale gestita da Ba	nca CR Firenze Spa Age	nzia di Bagno
a Ripoli mediante bonifico bancario	o n. CRO	_ disposto in data	2016 per
il tramite della Banca	con accredito sul	conto corrente di cui a	lle coordinate
bancarie IBAN IT 36M0616037720	000000143C01 in	ntestato al Comune di E	Bagno a Ripoli
(ACC);			

che per la stipula del presente contratto le parti non si sono avvalse dell'opera di un mediatore.

Tutte le spese, i diritti, le imposte inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dei signori Chiarantini e Diani che se le assumono.

Agli effetti tributari, le parti, come sopra rappresentate e costituite dichiarano che il presente atto, ai sensi dell'art. 3 co. 81 della legge 549/1995 integrato dall'articolo 3, co. 60, della legge 662/1996, è soggetto ad imposta di registro in misura fissa e non si considera, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazione svolta nell'esercizio di attività commerciale.

Si richiede l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali ex art. 32 del DPR 601/73,





giusta Risoluzione Agenzia Entrate n. 17/E del 16/02/2015.

Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica mediante Modello Unico informatico.

Per gli allegati l'imposta di bollo è assolta con il deposito effettuato dall'acquirente del contrassegno telematico sostitutivo della marca da bollo per un importo complessivo di Euro 32,00, che riporta i seguenti numeri identificativi ______ e ____ e la successiva apposizione dello stesso sul presente contratto ed allegati, conservato agli atti dell'Ufficio.

Le parti, come in atto rappresentate e costituite, danno atto di essere state informate delle norme sulla tutela della riservatezza dei dati personali, anche ai sensi dell'art. 13 del dlgs. 196/2003 e ss.mm.ii., e di voler consentire, come autorizzano, l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge, le comunicazioni a tutti gli uffici competenti e la conservazione dei dati.

Richiesto io Vice Segretario ho ricevuto il presente atto che, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia, su sei fogli di cinquanta righe per intere pagine undici e della dodicesima fino alle firme, ho quindi letto, fatta eccezione per quanto allegato stante la espressa e concorde dispensa ricevutane dalle parti, ai comparenti i quali a mia domanda lo approvano e lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono, unitamente a me Ufficiale rogante.

Il Dirigente Dr. Dario Navarrini

Chiarantini Cosetta

Diani Paolo

Il Vice Segretario Dr. Fabio Baldi

